



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 812 del 11/07/2023

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: FORNITURA DI "MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSORBENTE SENZA ADESIVO" DESTINATA A PAZIENTI OSPEDALIERI E DOMICILIARI DELL'ASST DI MANTOVA - AGGIUDICAZIONE EX ART. 1, C. 2, L. A), DEL D.L. 16/07/2020, N. 76, CONVERTITO IN L. 11/09/2020, N. 120

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **BONI ANTONELLA**

Determina n. 812 del 11/07/2023

Fascicolo 329/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 1661/2023



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che:

- in data 12/12/2022 è scaduto il contratto stipulato con la Ditta Molnlycke Health Care s.r.l., a seguito di adesione alla Convenzione ARCA_2019_064 "Dispositivi di medicazione generale parte 1", lotto n. 48, autorizzata con Decreto del Direttore Generale n. 1374 del 05/11/2020, per la fornitura di medicazioni;
- è necessario provvedere alla fornitura di "medicazioni in schiuma di poliuretano assorbente senza adesivo" occorrenti per soddisfare le esigenze terapeutiche di pazienti territoriali e in regime di ricovero ospedaliero di questa ASST;
- la Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale, con nota prot. 30632 del 19/06/2023 conservata in atti, ha presentato richiesta di acquisizione dei suddetti prodotti specificando le peculiari e necessarie caratteristiche ed indicandone il fabbisogno annuo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94, che recita "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.";

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario da ultimo adottate con DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

Determina n. 812 del 11/07/2023

Fascicolo 329/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 1661/2023



PRECISATO che i dispositivi medici di cui trattasi non sono oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per i quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

DATO ATTO che trattasi di Dispositivi per i quali non sono al momento attive Convenzioni di ARIA S.p.A. e/o di CONSIP S.p.A.;

RICHIAMATO l'art. 226, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi del quale le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito nella L. n. 120 del 11/09/2020 come modificato dall'art. 51 del DL 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella L. 29/07/2021, n. 108 che prevede in deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) quale soglia di riferimento per l'affidamento diretto di forniture di beni e servizi le cui procedure siano avviate entro il 30 giugno 2023, un importo inferiore a € 139.000,00;

DATO ATTO delle motivazioni legittimanti il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui alle precitate disposizioni che per il caso di specie sono riconducibili a quanto di seguito indicato:

- il valore economico presunto delle forniture di affidamento al netto dell'Iva è inferiore a € 139.000,00;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione dei contraenti snello e semplificato, che non prevede requisiti di partecipazione eccessivi;
- i principi della correttezza, di pubblicità, di libera concorrenza e non discriminazione vengono rispettati attraverso la pubblicazione sulla piattaforma regionale Sintel di una richiesta di preventivo visibile a tutti gli operatori economici ivi registrati;

CONSIDERATI i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020 (quest'ultimo richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) secondo cui:

- l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76 in deroga all'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato;

Determina n. 812 del 11/07/2023

Fascicolo 329/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 1661/2023



- nel caso di affidamento diretto ai sensi delle predette disposizioni, non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi, fermo restando l'obbligo di procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016;
- l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, sempre che non comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento in contrasto con la ratio che informa il citato DL 16.07.2020 n. 76 e s.m.i.;
- negli affidamenti diretti di cui al sopra citato art. 1, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di uno specifico criterio di aggiudicazione (come confermato dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) essendo espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando di cui alla lett. b) della medesima disposizione;
- quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del contraente diretto;

CONSIDERATO che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui al citato art. 36 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente, il cui rispetto di norma comporta il divieto di invitare a partecipare alla procedura successiva il contraente uscente e gli operatori economici precedentemente invitati e non affidatari, non si applica (come nel caso specifico) laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedura comunque aperta al mercato, nella quale la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, come confermato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee Guida n. 4 del 10 luglio 2019 e recentemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2525 del 5/04/2022, nella quale si è chiarito che il principio di rotazione non è regola preclusiva all'invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento della fornitura o del servizio, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno indotta in tal senso (nel caso in cui decida per l'affidamento mediante le procedure di cui all'art. 36, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), con l'ulteriore precisazione della necessità di far riferimento nella motivazione, in particolare, al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, fermo restando che detto principio e detto obbligo non opera nel caso in cui l'amministrazione decida l'affidamento a mezzo di procedura aperta;

Determina n. 812 del 11/07/2023

Fascicolo 329/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 1661/2023

DATO ATTO che, l'indizione della procedura per l'aggiudicazione della fornitura sopra citata risulta autorizzata nell'ambito della programmazione degli acquisti di importo inferiore a € 139,000,00, adottata con decreto n. 52 del 19/01/2023, ai sensi del Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con Delibera n. 1087 del 27 dicembre 2018;

RITENUTO pertanto di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto al fine di garantire il rispetto dei principi tutti di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs n.50/2016 richiamati anche dalla normativa sopra citata;

DATO ATTO che, come risulta dalla documentazione agli atti:

- in data 20/06/2023, è stata pubblicata sulla Piattaforma Sintel e sul sito internet aziendale la richiesta di offerta per la fornitura di "medicazioni in schiuma di poliuretano assorbente senza adesivo" della durata di 36 mesi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- è stata invitata a presentare offerta la Ditta Dealfa S.r.l. di Milano (MI);
- al fine di garantire i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e rotazione, la richiesta di presentazione dell'offerta è stata resa visibile a tutti gli operatori economici iscritti sulla piattaforma regionale, ai quali è stata data la possibilità di inviare richiesta di essere invitati a partecipare alla suddetta procedura;
- successivamente alla pubblicazione della Richiesta di Offerta, hanno chiesto di essere invitati i seguenti operatori economici:
 - o Sini – Medik Niederreiter GmbH (Austria);
 - o Molnlycke Health Care s.r.l. di Gallarate (VA);
 - o B. Braun Milano S.p.a. di Milano (MI);
 - o Fidia Farmaceutici S.p.a. di Abano Terme (PD);
 - o Coloplast S.p.a. di Bologna (BO);
 - o Eurofarm S.p.a. di Piano Tavola Belpasso (CT);
 - o Farmac-Zabban S.p.a. di Calderara di Reno (BO);
 - o Convatec Italia s.r.l. di Roma (RM);
 - o Smith & Nephew s.r.l di Sesto San Giovanni (MI);
- entro i termini fissati per la presentazione delle offerte, hanno presentato offerta le seguenti Ditte:
 - o Farmac-Zabban S.p.a. di € 15.956,00 Iva esclusa;
 - o Eurofarm S.p.a. di € 22.720,00 Iva esclusa;
 - o Coloplast S.p.a. di € 22.739,845 Iva esclusa;
 - o Molnlycke Health Care s.r.l. di € 22.759,00 Iva esclusa;

Determina n. 812 del 11/07/2023

Fascicolo 329/2023 CI: 1.06.03
Proposta n. 1661/2023



- Convatec Italia s.r.l. di € 48.111,00 Iva esclusa;

PRECISATO che il criterio di aggiudicazione stabilito è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs.50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, previo giudizio di idoneità espresso insindacabilmente da questa ASST, in considerazione dell'utilizzo previsto, della conformità dei prodotti ai requisiti richiesti e della congruità dell'offerta economica presentata;

PRESO ATTO della nota del 05/07/2023, conservata in atti, con la quale la Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale, dopo aver esaminato le schede tecniche dei prodotti offerti nonché la campionatura presentata dalle ditte, la cui presentazione è stata richiesta a pena di esclusione dalla procedura, ha espresso i seguenti giudizi:

- i dispositivi offerti dalla Ditta Farmac-Zabban S.p.a., risultata prima in graduatoria, non sono stati oggetto di valutazione in quanto non è pervenuta la relativa campionatura;
- i dispositivi offerti dalle Ditte Eurofarm S.p.a. e Coloplast S.p.a., risultate rispettivamente seconda e terza in graduatoria, fatta salva la corrispondenza alle caratteristiche minime indispensabili ed obbligatorie richieste, sottoposti a prova d'uso non si sono dimostrati pienamente adeguati alla loro specifica utilizzazione;
- i dispositivi offerti dalla Ditta Molnlycke Health Care s.r.l., risultata quarta in graduatoria, sono giudicati idonei in quanto corrispondenti alle caratteristiche minime indispensabili ed obbligatorie richieste e pienamente adeguati in termini di utilizzo.

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta Molnlycke Health Care s.r.l. ed in particolare la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, che ha comportato l'ammissione della Ditta stessa;

RITENUTO pertanto di procedere, all'affidamento della fornitura di "medicazioni in schiuma di poliuretano assorbente senza adesivo" alla Ditta Molnlycke Health Care s.r.l. per il periodo decorrente dal 12/07/2023 al 11/07/2026, alle condizioni economiche riportate nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato) salvo il diritto di recesso anticipato in caso di attivazione di Convenzioni Aria.

DATO ATTO che:

- la suddetta fornitura, sulla base del fabbisogno stimato dalla Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale comporta, per il periodo sopra indicato, una spesa presunta pari a complessivi € 26.999,72 IVA 4% e 22%

Determina n. 812 del 11/07/2023

Fascicolo 329/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 1661/2023

inclusa (€ 22.759,00 IVA esclusa), che viene conteggiata sui conti economici 80102550 e 80102551 dei Bilanci 2023 - 2026, come di seguito indicato:

CONTO ECONOMICO	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	TOTALE
80102550 iva al 22%	7.555,46 €	7.555,46 €	7.461,52 €	0,00 €	22.572,44 €
80102551 iva al 4%	1.475,76 €	1.475,76 €	1.475,76 €	0,00 €	4.427,28 €
TOTALE IVA INCLUSA					26.999,72 €

- l'affidamento in parola comporta complessivamente, a parità di consumi, una maggiore spesa presunta annua di € 690,00 (Iva esclusa), tenuto conto della spesa storica annua pari a € 6.900,00 Iva esclusa e della spesa presunta annua per il nuovo contratto pari ad € 7.590,00 (Iva esclusa), in quanto le condizioni economiche dell'attuale aggiudicazione sono meno vantaggiose rispetto all'affidamento precedente;

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto di fornitura ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è individuato nel Dr. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Gestione Acquisti;

RITENUTO di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Letizia Corbari, Dirigente Farmacista in servizio presso la Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi (Richiesta di offerta – Offerta tecnico-economica presentata dalla Ditta aggiudicataria);

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BONI ANTONELLA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

Determina n. 812 del 11/07/2023

Fascicolo 329/2023 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1661/2023



DETERMINA

1. di affidare la fornitura di “medicazioni in schiuma di poliuretano assorbente senza adesivo” alla Ditta Molnlycke Health Care s.r.l., dal 12/07/2023 al 11/07/2026, alle condizioni economiche riportate nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);
2. di dare atto che la suddetta fornitura comporta, nel periodo sopra indicato, una spesa presunta complessiva pari a € 26.999,72 IVA 4% e 22% inclusa (€ 22.759,00 IVA esclusa), che viene conteggiata sui conti economici 80102550 e 80102551 dei Bilanci 2023 - 2026, come di seguito indicato:

CONTO ECONOMICO	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	TOTALE
80102550 iva al 22%	7.555,46 €	7.555,46 €	7.461,52 €	0,00 €	22.572,44 €
80102551 iva al 4%	1.475,76 €	1.475,76 €	1.475,76 €	0,00 €	4.427,28 €
TOTALE IVA INCLUSA					26.999,72 €

3. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016;
4. di nominare, secondo quanto previsto dall’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Letizia Corbari, Dirigente Farmacista in servizio presso la Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi (Richiesta di offerta – Offerta tecnico-economica presentata dalla Ditta aggiudicataria);
5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Determina n. 812 del 11/07/2023

Fascicolo 329/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 1661/2023



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 812 del 11/07/2023

Fascicolo 329/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 1661/2023

DITTA: MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.

CIG: Z913B9D4B4

BASE D'ASTA: € 22.759,00

Codice ASST	Descrizione prodotto	MISURA RICHIESTA	Unità di acquisto	Quantità triennale presunta	Prodotto offerto	Ditta produttrice	Cod. Prodotto	CND	RDM	N. pezzi per confezione di vendita	Prezzo per unità di acquisto (IVA esclusa)	Prezzo totale offerto (IVA esclusa)	aliquota IVA	Prezzo conf. di vendita (IVA esclusa)
n.d.	<p>DESTINAZIONE D'USO Medicazione sterile in schiuma di poliuretano con funzione antiaderente ed assorbente per la medicazione primaria di lesioni acute e croniche scarsamente essudanti, ustioni infette o a rischio d'infezione, in grado di garantire l'ambiente umido favorendo la granulazione</p> <p>CARATTERISTICHE Medicazione sterile in schiuma di poliuretano pluristratificata, non trasparente, con margini saldati ed arrotondati, non aderente al letto della lesione, non occlusiva, semipermeabile, tale da consentire la traspirazione dell'essudato. Dotata di elevata capacità di assorbimento verticale, lasciando valori di umidità nell'ambiente perilesionale tali da favorire la guarigione. La medicazione non deve rilasciare essudato assorbito neppure se compressa. Rimovibile in modo atraumatico. Flessibile da maneggiare, conformabile sul letto della lesione e al contempo resistente.</p> <p>CONFEZIONAMENTO La medicazione deve essere contenuta in confezione singola (peel to open), resistente alla rottura tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti.</p> <p>Dispositivo medico con marcatura CE.</p>	10 x 10 cm circa (+/- 20%)	PZ	n. 6.650 di cui n. 6.020 ospedale e n. 630 per territorio	MEPILEX 10x10 cm	MOLNLYCKE HEALTH CARE AB	294100	M0404060 2	1018241/R	70	1,100	7.315,00 €	22	77,000
n.d.	<p>CONFEZIONAMENTO La medicazione deve essere contenuta in confezione singola (peel to open), resistente alla rottura tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti.</p> <p>Dispositivo medico con marcatura CE.</p>	20 X 20 cm circa (+/- 20%)	PZ	n. 3.900 di cui n. 3.000 per ospedale e n. 900 per territorio	MEPILEX 20x20 cm	MOLNLYCKE HEALTH CARE AB	294400	M0404060 2	1018244/R	20	3,960	15.444,00 €	22	79,200
Totale fornitura in cifre IVA esclusa												22.759,00 €		
Data 26/06/2023			Firmato digitalmente dal legale rappresentante (o avente procura) MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. - Alessandro Spotti - Procuratore											

Offerta n. 20216958/AS/da

Dichiara che i costi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 sono pari a € 68,27

Ai fini della valutazione dell'idoneità dei Dispositivi offerti, questa Azienda si riserva di chiedere alla Ditta offerente la presentazione di idonea campionatura di entrambe le misure richieste entro la data di scadenza della presente Richiesta di offerta, e pertanto entro il 28/06/2023 ore 12:00.

La campionatura dovrà essere consegnata a titolo gratuito (se trattasi di apparecchiatura in conto visione) e dovrà essere del tutto identica ai prodotti offerti e forniti in caso di aggiudicazione.

La campionatura richiesta dovrà pervenire, presso il magazzino Farmacia Levata – Via Donatori di Sangue, 2 – Levata di Curtatone, 46010 Curtatone (MN), nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 alla C.A. della Dott.ssa Letizia Corbari.